



TRIBUNALE DI MODENA

Il Dirigente Amministrativo

Modena, 23 luglio 2014

Prov. N.

Prot. n.

Anno 2014

Allegati n. 2

OSS 76/2014
413/INT
Tit. I CR-1 Fasc. 6

Oggetto: Esecutore testamentario (art 700 ess cc). Disposizioni organizzative ed operative.

Ritenuta la necessità di illustrare l'istituto dell'esecutore testamentario e di regolamentare il servizio in modo da uniformare le modalità operative con specifiche disposizioni organizzative ed operative.

Si dispone

Esecutore Testamentario (Artt. 700 e segg. del codice civile).

L'esecutore testamentario è una persona di fiducia, al quale nel testamento il *de cuius* affida l'incarico di curare che siano correttamente attuate le sue ultime volontà.

E' un ufficio di natura privata, svolto in nome proprio dall'esecutore testamentario e senza alcun rapporto di rappresentanza, in attuazione di interessi interni alla successione, che non si costituisce in via unilaterale, solo sulla base della disposizione testamentaria di nomina: l'accettazione, infatti, è elemento costitutivo della fattispecie.

L'istituto può essere assimilato ad una forma di *mandato post mortem*, nel quale pur rimanendo autonome e distinte, coesistono la nomina e la conseguente accettazione.

La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo nel testamento (art. 700 c.c.).

Con il testamento il "de cuius" può:

- nominare uno o più esecutori testamentari eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.
- nel caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione
- può anche autorizzare l'esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora non possa continuare nell'ufficio.

Può essere nominata esecutore testamentario anche una persona giuridica, la quale deve avere la piena capacità di obbligarsi (ovvero, la piena capacità di agire).

L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o rinunciare a) l'incarico davanti al Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto. Non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.

Se sono nominati più esecutori testamentari questi devono agire congiuntamente, a meno che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

La nomina di un esecutore testamentario può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell'erede, soprattutto quando l'interesse di quest'ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all'eredità o l'esistenza di obiettive difficoltà nell'esecuzione delle volontà del testatore.

Compiti dell'esecutore testamentario

L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari.

L'esecutore testamentario provvede ad eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto e ad amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all'erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredità. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.

L'attività dell'esecutore testamentario è libera, personale e gratuita. Il testatore può, comunque, stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. In ogni caso tutte le spese sostenute dall'esecutore testamentario nell'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunciare o ad accettarla col beneficio d'inventario.

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

Non è prevista dalla legge la cessazione dell'ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, che il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per un altro anno dall'autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione di accettazione.

L'ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell'esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all'incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all'esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

L'esecutore è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

L'esecutore testamentario fa **apporre i sigilli** quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Accettazione e rinuncia alla nomina

L'accettazione dell'incarico da parte dell'esecutore testamentario costituisce un vero e proprio negozio giuridico, dato che la volontà dell'accettante pone a suo carico una serie di obblighi giuridici specifici.

L'accettazione non può essere sottoposta a condizioni o a termini, anche se l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un eventuale termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante (art.702, secondo e terzo comma, c.c.). Il legislatore quindi, pur non fissando espressamente dei termini legali entro i quali accettare l'incarico, mette a disposizione di qualsiasi interessato, tramite lo strumento di un' *actio interrogatoria*, la possibilità di sollecitare un termine perentorio entro cui formalizzare l'accettazione. Con l'accettazione l'incaricato assume l'ufficio di esecutore testamentario.

- Dove

L'accettazione viene fatta con dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni (art. 702, primo comma, c.c.).

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte e deve essere annotata nel registro delle successioni.

La gestione degli appuntamenti avviene tramite il Punto informativo del Tribunale, [redacted] a mezzo mail: punto.informativo@tribunaledimodena.it [redacted]

- **Documentazione richiesta:**

- fotocopia codice fiscale dell'accettante e del defunto;
- fotocopia del documento di identità dell'accettante (fronte e retro);
- certificato di morte in carta semplice;
- copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o attivazione di testamento pubblico;
- L'imposta di bollo deve essere assolta con presentazione di marche da bollo: n.2 da euro 16.00 cad. (da acquistare in tabaccheria/ricevitoria).
- I diritti di copia devono essere assolti tramite il pagamento di euro 11,80 da effettuarsi **tramite pagamento telematico** da questo link: <https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp>

e per il solo caso di accettazione:

- versamento di 200,00 euro da effettuare tramite modello F23. La ricevuta di pagamento, senza la quale l'atto non è valido, deve essere immediatamente consegnata all'atto dell'accettazione.

In caso di rinuncia alla nomina di esecutore testamentario, venendo a mancare il negozio giuridico tassabile (art 11 tariffa all. DPR 131\86) il relativo atto non è soggetto a registrazione (v. normale Min. Finanze - Dir. Gen. Tasse imp. Ind. Aff - Div. 3° del 12 aprile 1951 n. 110) pertanto non va effettuato il relativo versamento.

Il verbale di accettazione o di rinuncia, una volta firmato, viene iscritto in SICID Volontaria ed inserito nel Registro delle Successioni.

Il verbale di accettazione viene tempestivamente trasmesso dalla cancelleria provvede all' Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Una volta adempiuta la formalità della registrazione, è possibile chiedere copia conforme dell'atto previa corresponsione dei relativi diritti.

In caso di rinuncia la copia conforme può essere rilasciata sin dalla formazione dell'atto previa corresponsione dei relativi diritti.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti



Visto. Modena, 23 luglio 2014
Il Presidente del Tribunale
Dott. Vittorio Zanichelli